

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,4 per mille

DI APPLICARE le seguenti riduzioni della TASI:

- riduzione per immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU: riduzione del 100%;
- riduzione per nuclei familiari titolari di diritto reale sull'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dal possessore, e riduzione per nuclei familiari occupanti l'unità immobiliare, relativamente alla sola quota di imposta dovuta dall'occupante, secondo i seguenti parametri:

Nuclei	Fasce ISEE (€)	Riduzione TASI
1 componente	0<ISEE<6.000	100%
2 componenti	0<ISEE<9.000	100%
3 e più componenti	0<ISEE<12.000	100%

- riduzione di due terzi del tributo dovuto su una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionato nel proprio Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015;
- riduzione al 75% del tributo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#);

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, in base alla legge 208/2015 è prevista l'esenzione;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 13,50 per cento;